



Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato
"Umberto POMILIO" - Chieti

Via colonnetta, 124 – 66013 Chieti Scalo Tel. 0871.560563 – Fax 0871.560547
www.ipsiachieti.it - e-mail: chri010005@istruzione.it - PEC: chri010005@pec.istruzione.it

CONTRATTO

Integrativo di Istituto – a. s. 2011/2012

In data **30 novembre 2011**, alle ore **09.00** presso l'IPSIA "U. Pomilio" di Chieti, in sede di contrattazione di cui all'art. 6 del CCNL del 29.11.2007 e D.Lvo 141 del 1/08/2011

VIENE STIPULATO

Il presente **Contratto Integrativo dell'Istituto Professionale di Stato "U. Pomilio" di Chieti**

PARTE PUBBLICA

Dirigente Scolastico: **Prof.ssa Anna Maria GIUSTI** **F.to GIUSTI Anna Maria**

PARTE SINDACALE

RSU: **D' ALONZO Rosalinda** F.to D' ALONZO Rosalinda
 SIGISMONDI Renato F.to SIGISMONDI Renato
 DI GIROLAMO Anna Maria F.to DI GIROLAMO Anna Maria

OO. SS. **FLC-CGIL** _____//_____

CISL-SCUOLA _____//_____

UIL-SCUOLA _____//_____

SNALS _____//_____

GILDA **PASQUALONE Massimo** F.to PASQUALONE Massimo

CONTRATTO

Il presente contratto ha l'obiettivo di coniugare il miglioramento della qualità del servizio scolastico e l'incremento dell'offerta formativa con il miglioramento delle condizioni di lavoro e la valorizzazione professionale del personale, in coerenza con l'autonomia della scuola.

Gli obiettivi di qualità, efficacia e efficienza del servizio scolastico si realizzano attraverso la valorizzazione delle competenze professionali e l'utilizzo delle risorse umane ed economiche.

PARTE PRIMA – NORMATIVA

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

- 1- Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'Istituto, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato
- 2- Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula e hanno validità per l' a. s. 2011/2012. La parte prima del contratto conserva validità fino alla stipula del nuovo contratto
- 3- Il presente contratto può essere disdetto con almeno 15 gg. di anticipo sulla scadenza, ad iniziativa di una delle parti
- 4- Si procederà in ogni caso ad un nuovo Contratto Collettivo Integrativo di Istituto a seguito della stipula di un nuovo CCNL.

Art. 2 – Interpretazione autentica

- 1- Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro dieci giorni dalla richiesta di cui al comma seguente per definire consensualmente il significato della clausola controversa
- 2- Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione. La procedura deve concludersi entro trenta giorni
- 3- Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigilanza contrattuale

TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

Art. 3 – Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di Istituto si tiene conto delle delibere degli OO.CC., per quanto di competenza

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

- 1- Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia del servizio
- 2- Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti
- 3- Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
 - a) Contrattazione integrativa
 - b) Informazione preventiva

- c) Informazione successiva
- d) Interpretazione autentica, come da art. 2
- 4- In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'Istituto, previa comunicazione all'altra parte e senza oneri per la scuola

Art. 5 – Rapporti tra RSU e Dirigente Scolastico

- 1- La RSU designa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e comunica il nominativo al Dirigente Scolastico. Come rappresentante per il c.a. viene confermato il prof. SIGISMONDI Renato, che rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
- 2- Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente Scolastico le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare
- 3- Il Dirigente Scolastico concorda con la RSU le modalità e il calendario per lo svolgimento dei diversi modelli di relazioni sindacali; in ogni caso, la convocazione da parte del Dirigente Scolastico va effettuata con almeno cinque giorni di anticipo e la richiesta da parte della RSU va soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati
- 4- Per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie

Art. 6 - Oggetto della contrattazione integrativa

- 1- La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
- 2- La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali di scordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
- 3- Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:
 - a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, co. 2, lett. j);
 - b. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k);
 - c. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, co. 2, lett. l);
 - d. compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9, co. 4);
 - e. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33, co. 2);
 - f. compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, co. 1);
 - g. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale A T A eccedenti l'orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4);
 - h. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2).

Art. 7 - Informazione preventiva

- 1- Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie:
 - a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
 - c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
 - d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - e. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
 - f. tutte le materie oggetto di contrattazione.
- 2- Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie:
 - a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell' offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale A T A in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
 - b. criteri e modalità relativi all'organizzazione del lavoro e dell'articolazione dell'orario del personale docente ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di Istituto.
- 3- Il Dirigente Scolastico fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri.

Art. 8 - Informazione successiva

1. Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie:
 - a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
 - b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

Capo II – DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale.

- 1- La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione un proprio Albo Sindacale, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo va siglato e datato da chi lo affigge, che se ne assume così la responsabilità legale
- 2- Il Dirigente scolastico trasmette alla RSU e ai rappresentanti dell' OO. SS. firmatarie tutte le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro.

- 1- Il personale del comparto scuola ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati con il Dirigente Scolastico, per complessive 10 ore annue pro-capite, per ciascun anno scolastico senza decurtazione della retribuzione.
- 2- La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e sindacati rappresentativi) va inoltrata al Dirigente Scolastico **con almeno sei giorni di anticipo.**

Ricevuta la richiesta, il Dirigente Scolastico informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono, entro due giorni, a loro volta, richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora

- 3- Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
- 4- L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni
- 5- Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza
- 6- Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, se l'adesione del personale ATA è totale, il Dirigente Scolastico e le RSU verificano prioritariamente a) la disponibilità dei singoli, b) in ordine alfabetico a partire dalla lettera sorteggiata la prima volta, c) stabiliscono i nominativi di quanti sono tenuti ad assicurare i servizi essenziali relativi alle attività indispensabili ed indifferibili coincidenti con l'assemblea. Concordano già in questa sede la quota di 1 (uno) assistenti amministrativi per quanto riguarda la segreteria e di 4 (quattro) collaboratori scolastici per quanto riguarda la vigilanza agli ingressi, i piani inferiori e i piani superiori dell'edificio e, in caso di necessità, per l'assistenza agli alunni disabili.
- 7- la durata di ogni assemblea d'Istituto non può essere inferiore ad un'ora (60') né superiore a due ore (120')

Art. 11– Permessi sindacali

- 1- Per tutte le mansioni sindacali, sia di scuola sia esterne, la RSU può usufruire dei permessi sindacali nei limiti complessivi e individuali, con contenuti e con modalità previste dalla normativa vigente. I Dirigenti Sindacali, accreditati dalle Segreterie Provinciali, possono fruire di permessi sindacali diversi da quelli della R.S.U.
- 2- I permessi sindacali vanno richiesti con congruo anticipo, rispetto alla fruizione

Art. 12– Contingente ATA in caso di sciopero

- 1- In seguito all'accordo decentrato nazionale, vengono assicurati, in caso di sciopero totale del personale ATA, i servizi indispensabili nelle seguenti circostanze:
 - a) Qualsiasi tipo di esame e scrutini intermedi e finali;
 - b) Pagamento degli stipendi ai supplenti temporanei;
 - c) Il Dirigente Scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla posizione del servizio e dell'organizzazione dello stesso, individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indicate nell'art. 1 dell'Accordo Integrativo Nazionale:
 - a) per garantire l'effettuazione degli scrutini e degli esami finali: 2 Assistenti Amministrativi e due Collaboratori Scolastici;
 - b) per il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato nel caso previsto dall'Accordo Integrativo: il Direttore dei S.G.A. 1 Assistente Amministrativo, 1 Collaboratore Scolastico.

PARTE SECONDA

ATTUAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 6, comma 2 CCNL 2006/2009, lett.k

Soggetti Tutelati

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.
2. Sono, altresì, da ricomprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari ivi realizzate.
3. Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica.
4. Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.
5. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali dell'istituzione scolastica si trovino all'interno di essa nella veste di: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti, corsisti.

Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico

1. Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:
 - adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali;
 - valutazione dei rischi esistenti;
 - elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma di successivi miglioramenti;
 - designazione del personale incaricato di attuazione delle misure;
 - pubblicazione, informazione e formazione rivolti a favore degli studenti e del personale scolastico da organizzare compatibilmente con ogni altra attività sia per aggiornamento periodico che per informazione e formazione iniziale dei nuovi assunti.

Il servizio di prevenzione e protezione

1. Nell'unità scolastica il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni della scuola.
2. I lavoratori designati, docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.
3. Il servizio di protezione e prevenzione è formato:
 - **dal Dirigente Scolastico**
 - **dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP),**
 - **dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) designato nell'ambito della RSU**
 - **dall'ASPP**
 - **dalle figure sensibili (squadra antincendio e di primo soccorso)**
4. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Responsabile per la sicurezza, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e l'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione riceveranno un compenso forfettario annuo per il quale si attingerà ai fondi appositamente assegnati dal MIUR (o, in mancanza di questi, al fondo dell'istituzione scolastica).
5. Per lo svolgimento delle attività di competenza delle figure sensibili si determina un compenso forfettario annuale:

Documento valutazione dei rischi

1. Il documento di valutazione dei rischi, è redatto dal Dirigente Scolastico che può avvalersi della collaborazione di esperti degli enti locali proprietari dell'edificio o di esperti preposti alla tutela e sicurezza dei lavoratori.
2. Il documento viene revisionato annualmente per tener conto delle eventuali variazioni intervenute.

Sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di cui all'art. 6 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad es., l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici elencati nel DPR 303/56, nel D.Lgs 77/92 e nello stesso D.Lgs 81/2008 e successive modifiche; oppure l'uso sistematico di videoterminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.
3. L'individuazione del medico che svolge la sorveglianza sanitaria può essere concordata con l'ASL o altra struttura pubblica, in base a convenzione di tipo privatistico e il medico viene individuato tra i medici competenti in Medicina del Lavoro sulla base di elenco fornito dall'Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Chieti.
4. La *sorveglianza sanitaria* sarà obbligatoria nei casi in cui la valutazione dei rischi avrà evidenziato rischi per malattia professionale per i quali la normativa e le direttive europee prevedano il controllo medico degli esposti (es. uso di VDT per oltre 20 ore/settimana) (art. 41c. 1 DLgs 81).
5. Le eventuali visite ed eventuali accertamenti integrativi saranno a carico dell'istituto (art. 41 c. 4 DLgs 81), dovranno essere registrati sulla "cartella sanitaria e di rischio" (art. 41 c. 5 DLgs 81, Allegato 3A) e custodite in luogo concordato con il DS (prevista la possibilità che siano tenute dallo stesso MC) (art. 25 c. 1 c) DLgs 81).
6. La visita medica potrà concludersi con il giudizio di idoneità (totale, parziale, temporanea/permanente, con prescrizioni, inidoneità temporanea/permanente) alla mansione specifica (art. 41 c. 6 DLgs 81).
7. Avverso il giudizio del medico è possibile il ricorso allo SPISAL (art. 41 c. 9 DLgs 81).
8. La *nomina del MC* è subordinata alla verifica del possesso dei titoli e requisiti indicati dall'art. 38 DLgs 81 e richiede la consultazione del RLS (art. 50 c) DLgs 81).
9. Il MC dovrà stabilire la periodicità della visita agli ambienti di lavoro e riportare sul DVR se diversa da annuale (art. 25 c. 1 l) DLgs 81). I compiti del MC sono elencati nell'art. 25 del DLgs81.
10. Il DS potrà comunque stilare un contratto con il MC per definire ulteriori compiti (es. partecipazione diretta alle attività di informazione, selezione dei lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria da inviare al giudizio della Commissione ex art. 5 L. 300).
11. Il DS dovrà fornire al MC le informazioni previste nell'art. 18 c. 2 DLgs 81.
12. *gestione della sicurezza per garantire un miglioramento continuo.*
13. Saranno definiti gli aspetti organizzativi e procedurali riferiti a:
 - *documentazione*: Definizione di modalità, criteri e figure preposte riferiti alla tenuta e aggiornamento di tutta la documentazione riguardante la sicurezza (es. certificato prevenzione incendi, registro infortuni, relazioni sanitarie)
 - *sistema gestionale riferito alla sicurezza*: Definizione delle relazioni tra SPP e altre figure interne, coordinatori emergenza, DSGA, ufficio tecnico, RLS, MC, ente responsabile dell'immobile, USL
14. Definizione concreta delle attribuzioni del RLS previste dall'art. 50 DLgs 81: es. avviso preliminare al DS delle visite che il RLS intende effettuare, effettuazione delle visite con il RSPP; verbalizzazione della consultazione del RLS, autorizzazione ad uso telefono, PC ecc
 - *incidenti e infortuni*: Definizione di procedure, strumenti e figure preposte riferiti a registrazione, analisi, elaborazione dei dati riferiti a incidenti e infortuni
 - *manutenzione*: Definizione di periodicità, procedure, strumenti e figure preposte all'effettuazione e registrazione degli interventi di manutenzione di macchine, attrezzature e impianti
 - *valutazione stress da lavoro-correlato*

15. “La data del 31 dicembre 2010, di decorrenza dell’obbligo previsto dall’articolo 28, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione ai sensi delle presenti indicazioni metodologiche. La programmazione temporale delle suddette attività di valutazione e l’indicazione del termine finale di espletamento delle stesse devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi. Gli organi di vigilanza, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di propria competenza, terranno conto della decorrenza e della programmazione temporale di cui al precedente periodo”
16. “I datori di lavoro che, alla data della approvazione delle presenti indicazioni metodologiche, abbiano già effettuata la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato coerentemente ai contenuti dell’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004 – così come recepito dall’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008 – non debbono ripetere l’indagine ma sono unicamente tenuti all’aggiornamento della medesima nelle ipotesi previste dall’articolo 29, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 secondo quanto indicato nel presente documento”.

Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi

1. Il dirigente scolastico direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione, indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso dirigente, o un suo rappresentante che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente ove previsto, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.
3. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.
4. Il Dirigente Scolastico deciderà se accogliere in tutto o in parte, suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi documentati nell'apposito verbale che dovrà essere redatto ad ogni riunione.

Rapporti con gli enti locali proprietari

1. Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico deve essere rivolta all'ente locale proprietario richiesta formale di adempimento, motivandone l'esigenza soprattutto per quanto riguarda la sicurezza.
2. In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti di emergenza resisi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l'ente locale. L'ente locale o l'eventuale proprietario dei locali con tale richiesta formale diventano responsabili ai fini della sicurezza a termini di legge.

Attività di aggiornamento, formazione e informazione

1. Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti.
2. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal D.I. lavoro/sanità del 16/1/97, richiamati al comma 2 del precedente art. 5.

Prevenzione incendi e protezione contro rischi particolari

1. A questa Istituzione scolastica si applica la normativa sulla prevenzione incendi e sulla protezione da agenti chimico –fisico - biologici particolari prevista dal DPR 29/7/82, n. 577; D. Lgs 15/8/71, n. 277, D.M. Interno 26/8/82; DPR 12/1/98, n.37; D.M. Interno 10/3/98; D.M. Interno 4/5/98; C.M. Interno 5/5/98, n. 9.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Viene designato come precisato all’art. 5 il prof. Sigismondi Renato quale rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

1. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinate nel D.Lgs 81/2008, le parti concordano su quanto segue:
 - a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al Dirigente Scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o dal suo sostituto;

- b) la consultazione da parte del Dirigente Scolastico, prevista dal D.Lgs 81/2008, si deve svolgere in modo tempestivo. In occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui al D.Lgs 81/2008;
- c) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione;
- e) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dal D.Lgs 81/2008 che deve prevedere un programma base minimo di 32 ore. I contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.Lgs 81/2008 e dal D.I. lavoro/sanità del 16/1/97 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;
- f) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
- g) per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 19 del D.Lgs 81/2008, i rappresentanti per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante. Per l'espletamento e gli adempimenti previsti dai punti B); C); D); G); I); ed L) dell'art 19 del D.Lgs 81/2008 il predetto monte ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro.

Uso dei dispositivi di protezione individuali (dpi)

Il Dirigente Scolastico individua, avvalendosi del RLS, eventuali attività e/o operazioni in cui è obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione individuali ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. I DPI forniti ai lavoratori saranno rispondenti ai requisiti in materia di salute e sicurezza di cui al D. Lgs 475/92.

Procedure di sicurezza per le attività a rischio

Il Dirigente Scolastico, avvalendosi del responsabile del servizio di prevenzione, predispone apposite procedure di sicurezza per tutte le attività che comportano l'esposizione a particolari rischi lavorativi. In particolare per le attività/operazioni che comportano:

- a) l'uso di videoterminali
- d) la movimentazione manuale di carichi
- e) la piccola manutenzione

Per gli studenti, le procedure di sicurezza di cui al comma precedente, sono individuate dai docenti preposti alle diverse attività.

Rispetto della normativa antifumo

Tutto il personale è tenuto al rispetto della normativa (legge 584/75 e successive)

Assemblee

Il RLS, nel limite di 6 ore annue, può convocare assemblee dei lavoratori, in orario di lavoro, per illustrare l'attività svolta e/o per la trattazione d'argomenti specifici riguardanti la prevenzione e la sicurezza sul luogo di lavoro. Tali ore sono da considerarsi aggiuntive al normale monte ore annuale di 10 ore, di cui ciascun lavoratore può disporre per la partecipazione alle assemblee sindacali. Lo stesso viene proposto al DS dalla RSU.

Controversie

In merito a controversie che dovessero sorgere sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali, la funzione di

prima istanza di riferimento è svolta dall'organismo paritetico territoriale previsto dal D.Lgs 81/2008.

E' fatta salva la via giurisdizionale.

PARTE TERZA

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

RISORSE

Le risorse disponibili per l'attribuzione dei compensi accessori, rideterminati dall'intesa tra MIUR e rappresentanze sindacali del 31/05/2011, sono costituite da:

- Gli stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa;
- Gli stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
- Gli stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica collocati ai sensi della sequenza contrattuale dell'8/04/2008 ed in ottemperanza alle note del MIUR n. 7451 del 14/10/2011
- Attività complementari di Educazione Fisica - Centro Sportivo Scolastico – ore aggiuntive (determinati come da art. 4 dell'accordo Naz.le del 18/11/09 – Linee guida del 4/08/09 – Istruzioni Operative 16/10/09 e 10/11/09);
- Eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti.

Per l'a. s. 2011/2012 il Fondo dell'Istituzione Scolastica, con cui vanno retribuite le attività di cui all'art. 88 del CCNL, ammonta a **81.966,84 + 817,63** per economia anni precedenti per un totale di 82784,47. lordo dipendente

All'importo di **€82.784,47** va detratta la somma di €3300,00 (quota variabile dell'indennità di direzione prevista dall'art. 3 comma 2 della sequenza contrattuale e quota accantonamento per indennità al sostituto) come meglio specificato a pagina 11 .

Pertanto la somma disponibile è pari ad **€79.484,47** lordo dipendente.

A tale disponibilità vanno aggiunti i fondi per le attività complementari di Ed. Fisica (Centro Sportivo Scolastico), funzioni strumentali e incarichi specifici, di seguito meglio evidenziati.

Si comunica inoltre la consistenza di Fondi non provenienti da Fis quali: ore eccedenti, Progetti aree a rischio, legge 440/97, Corsi di recupero e sostegno, come da prospetto a pagina 14.

ATTIVITA' FINALIZZATE

I fondi finalizzati a specifiche attività a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che i risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

CRITERI PER LA SUDDIVISIONE DEL FONDO DI ISTITUTO

Le risorse del fondo della Istituzione scolastica vengono suddivise tra le diverse figure professionali presenti nella scuola sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curriculari ed extracurricolari previste dal POF, qualora esistenti nella scuola.

La contrattazione integrativa di Istituto assicura adeguati livelli di efficienza e produttività di servizi pubblici incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'art. 40, co. 3-bis, D. Lgs 165/2001.

In merito alla trasparenza delle attività aggiuntive in termini di rapporto tra obiettivi programmati e risultati verificabili si resta in attesa del pieno e corretto sviluppo del sistema globale di verifica e premialità.

Per assicurare una equilibrata ripartizione delle risorse si conviene che la quota da assegnare al personale docente è pari a due terzi del Fondo - la quota per il pers. ATA è pari a circa un terzo (rispettivamente €52.989,64 ed €26.494,83).

STANZIAMENTI

Al fine di realizzare quanto stabilito nel punto precedente, sulla base della delibera del C. I. di cui l'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, vengono definiti i seguenti stanziamenti (lordo dipendente):

COMPENSI A CARICO DEL FONDO D'ISTITUTO – A.S. 2011-2012

a) DSGA

- Quota variabile indennità di direzione prevista dall'art. 3 comma 2 della sequenza contrattuale	€ 3.000,00
- Quota accantonamento per indennità al sostituto	€ 300,00
Totale	€ 3.300,00

b) Compensi al Personale ATA attività aggiuntive del personale ATA (ore rese in eccedenza al normale orario d'obbligo)

Personale	n. Unità	ore	Imp. Orario	Importo complessivo lordo dipendente
Ass.ti Amm.vi	6	320	14,50	4.640
Ass.ti Tecnici	6	150	14,50	2.175
Coll. Scol.	11	420	12,50	5.250
TOTALE				12.065

c) Attività aggiuntiva da svolgersi non necessariamente oltre l'orario d'obbligo e richiedenti maggiore impegno professionale (da assegnare all'occorrenza per particolari esigenze di servizio nell'ambito del profilo di appartenenza).

Personale	Motivazione	n.° Unità	n. Ore	Quota oraria	Importo complessivo
A.A	Attività extra: addetti alle chiamate di emergenza riordino archivio , magazzino, biblioteca , altro	6	forfettario	14,50	2.755
A.T.	Manutenzione e assistenza tecnica dotazioni informatiche, addetti antincendio, primo soccorso, numero di laboratori assegnati, altro	6	forfettario	14,50	2.755
*A.A - A.T. - C.S.	Sost. colleghi assenti (tranne che per ferie e/o recupero)	CS	forfettario	12,50	2.500
		A.A - A.T	forfettario	14,50	870
C.S.	Fotocopie, servizio esterno, ritiro giornali, pulizia aula Magna, collaborazione con la didattica, addetti antincendio, primo soccorso, altro...		forfettario	12,50	5.000
A.A - A.T. - C.S.	Progetti				549,83
TOTALE					14.429,83
TOTALE					26.494,83

* - In caso di assenza del collega l'accesso al fondo sarà pari a ore 2 al giorno di cui 1 a recupero

In caso di mancanza della disponibilità di alcune unità di personale, le ore preventivate verranno distribuite fra il personale che avrà svolto il servizio (anche in eccedenza alle ore pro capite previste, fino a concorrenza della somma totale preventivata).

COMPENSI AL PERSONALE DOCENTE

Attività	n.° Unità	Ore	Importo orario	Importo complessivo lordo dipendente
Collaborazione D.S.	2	forfettario	forfettario	7.300
Coordinatori				
Classi II - IV	12	forfettario	forfettario	2.310
Classi III	6	forfettario	forfettario	1.575
Classi III	5	forfettario	forfettario	1.312,5
Classi V	6	forfettario	forfettario	2.415
Predisposizione di materiale per l'organizzazione delle attività e per la valutazione				
Classi I - II - IV	18	forfettario	forfettario	1.575
Classi III - V	11	forfettario	forfettario	1.347,5
Orientamento	diverse	forfettario	forfettario	8.750
Sorveglianza	28	forfettario	forfettario	4.900
Tutor Neo Docenti	3	forfettario	forfettario	367,5
Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione	1	forfettario	forfettario	3.150
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	1	forfettario	forfettario	590
Addetto al Servizio di Protezione e prevenzione	1	forfettario	forfettario	369,64
Commissioni: * Cultura (Viaggi di istruzione, visite guidate culturali, partecipazione a progetti) * Orientamento lungo tutto l'arco della vita (mondo del lavoro, università, professioni,...) * Integrazione (Dispersione, Disabilità, Stranieri,...) * Progetto di Istituto (Riordino, rapporti con le Istituzioni e con le Aziende, stage,...)	diverse	forfettario	forfettario	1.347,5
* Legalità ed Educazione alla salute	1	forfettario	forfettario	875
* Sito Web	1	forfettario	forfettario	1.750
Orario Scolastico	2	forfettario	forfettario	1.295
TOTALE				41.229,64
progetto "Didattica laboratoriale e caratterizzazione dei profili"	diverse	336		11.760
TOTALE				52.989,64

Altri fondi lordo Stato				
Ore eccedenti per sostituzione docenti				€2.230,08
Corsi di recupero e sostegno ai sensi del D. M. 3/10/07 n. 80				€4.244,00
Attività complementari di Ed. Fisica – Centro Sportivo Scolastico -(Importo determinato ai sensi dell’ accordo Naz.le del 18/11/09	3	//	//	€ 6.705,02
Progetti relativi alle aree a rischio, scuole aperte				€8.097,98
Legge 440/97 – orientamento offerta formativa				€ 3.668,00

- Nel caso in corso d’anno si rendessero disponibili nuove risorse, si procederà ad un aggiornamento del presente accordo.

Conferimento degli incarichi

- Il Dirigente Scolastico conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
- Nell’atto di conferimento dell’incarico verrà indicato anche il compenso spettante.
- Il Dirigente Scolastico individua i docenti a cui affidare lo svolgimento delle attività aggiuntive ed extracurricolari in base ai criteri fissati dal collegio dei docenti.
- Qualora nell’ambito di un Progetto, sia interno alla scuola che assunto in convenzione con Enti esterni, sia prevista esplicitamente anche l’indicazione dei docenti, il Dirigente conferirà l’incarico a tali docenti.

Collaboratori del Dirigente

- I collaboratori del Dirigente, da retribuire con il fondo di istituto, sono quelli di cui alla lettera f dell’art. 88 del CCNL.
- A tali docenti spettano i seguenti compensi, in misura forfettaria annua pari ad **€3.700,00** cadauno.

Funzioni strumentali

L’importo per le funzioni strumentali è **determinato senza la quota di complessità**, sommando la quota base di €3.048,70 ad €113,13 per il numero dei docenti in organico di diritto.

- Ciascuna funzione strumentale, deliberata dal Collegio dei Docenti, è per il momento economicamente definita con la somma annua di **1121,76** euro lordo dipendente.
- Come da delibera del Collegio Docenti del 19/10/2011 sono previste n. 6 funzioni strumentali per un totale di euro **6.730,57 lordo dipendente** (€8.931,46 lordo stato)

Compensi vari

- Ai docenti impegnati a coordinare i lavori dei Consigli di classe saranno corrisposti compensi forfetari annui nei limiti di quanto stanziato in precedenza.

Compensi attività complementari Educazione Fisica – Centro Sportivo Scolastico -

- La retribuzione delle ore eccedenti le 18 ore settimanali (fino a un massimo di 6 settimanali) effettuate dal personale docente di educazione fisica nell’avviamento della pratica sportiva, sarà corrisposta (nei limiti del finanziamento previsto in precedenza) nella

misura oraria di cui all'art. 70 del CCNL del 4.08.1995 e art. 87 del CCNL del 29.11.2007.

Come fissato dall'art. 4 dell'accordo Naz.le del 18/11/09 l'accesso al finanziamento è possibile solo previa effettiva attivazione **del progetto (C.S.S. – ore aggiuntive di avviamento alla pratica sportiva)**. L'Istituto ha ottemperato a quanto sopra ed il finanziamento fissato in € **8.931,46 lordo Stato** verrà erogato a consuntivo.

Personale ATA

Quantificazione delle attività aggiuntive

- Le attività aggiuntive svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, vanno riportate ad unità orarie di impegno aggiuntivo, ai fini della liquidazione dei compensi e/o del godimento dei recuperi compensativi.

Recuperi compensativi

- Possono essere disposti recuperi compensativi in alternativa al pagamento delle attività aggiuntive sentiti gli interessati.

Incarichi specifici

- Su proposta del DSGA., il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici da attivare nella scuola. Per l'a. s. 2011/2012 gli importi lordo dipendente vengono determinati come segue: **Importo Complessivo €6.345,02** lordo Stato (€ **4.781,48** lordo dipendente), calcolato secondo i parametri dell'Intesa sottoscritta il 31/05/2011.

Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

- 1) Professionalità specifica richiesta, documentata sulla base delle esperienze acquisite e dei titoli professionali;
- 2) Qualità del servizio e risultati conseguiti nello svolgimento degli incarichi assegnati;
- 3) Efficienza, efficacia, flessibilità nei compiti assegnati;
- 4) Disponibilità degli interessati.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Clausola di salvaguardia finanziaria

I compensi a carico del Fondo saranno liquidati, compatibilmente all'erogazione dei finanziamenti, tramite il Servizio SPT (Service Personale Tesoro) del MEF con le modalità del cedolino unico.

Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Natura premiale della retribuzione accessorie

- 1) I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica
- 2) La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti

Il presente Contratto Integrativo, corredato delle prescritte relazioni, illustrativa del Dirigente Scolastico e tecnico- finanziaria del DSGA, sarà trasmesso ai Revisori dei conti ai sensi dell'art. 6 comma 6 del CCNL 29.11.2007 per il previsto controllo di compatibilità finanziaria, all'ARAN, al CNEL e pubblicato sul sito dell'Istituzione Scolastica.

Firme delle delegazioni

PARTE PUBBLICA

Dirigente Scolastico: **Prof.ssa Anna Maria GIUSTI** _____

PARTE SINDACALE

RSU: **D' ALONZO Rosalinda** _____

SIGISMONDI Renato _____

DI GIROLAMO Anna Maria _____

OO. SS.

FLC-CGIL _____

CISL-SCUOLA _____

UIL - SCUOLA _____

SNALS _____

GILDA _____

Allegati : Relazione tecnico-finanziaria

Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico